l'Unità / domenica 30 novembre 1969

Il divorzio in Italia: una storia lunga un secolo

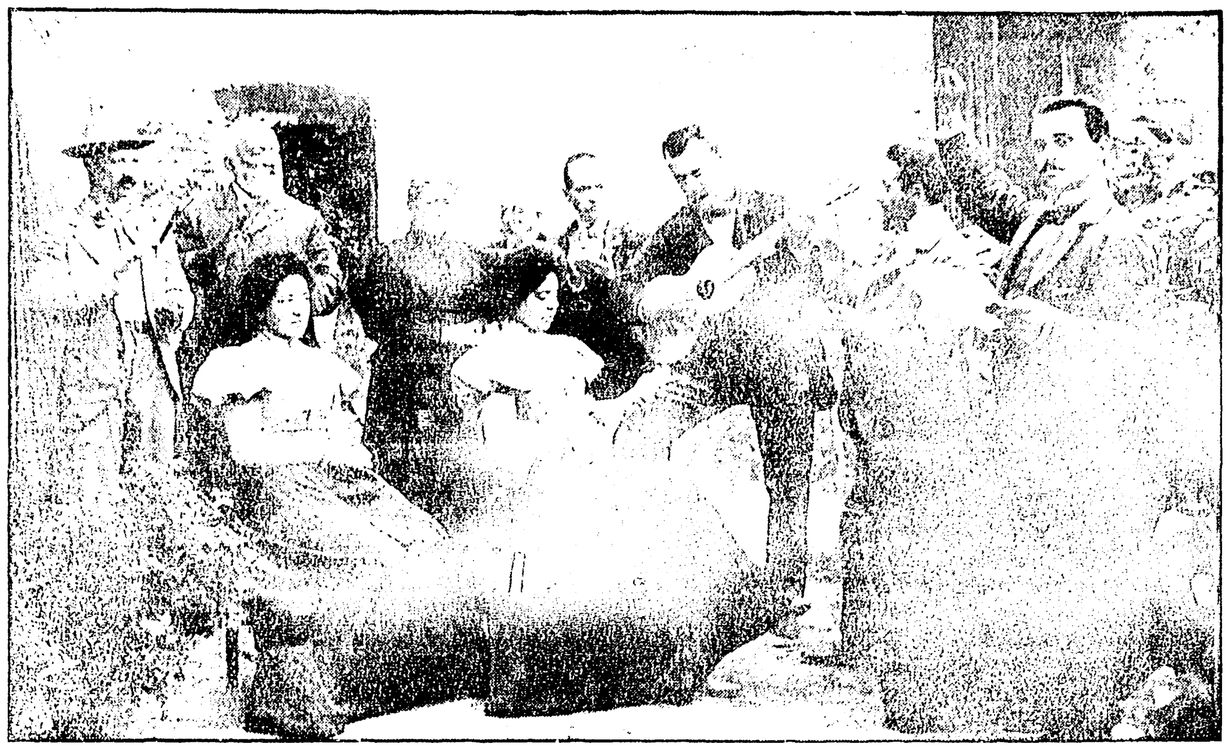

INTERVISTA CON NILDE JOTTI

5 pregiudizi da sconfiggere

Sono quelli che impediscono una serena discussione e fanno ombra ai principî nuovi che debbono ispirare una vera riforma della legislazione familiare - Dal divorzio a un discorso più ampio sulla famiglia, senza autoritarismi, basata sui sentimenti

Il cammino della legge ieri, oggi e domani

Italia di essere approvata dalla Camera la legge Fortuna-Spagnoli-Baslini [illegible] unificazione di due diverse proposte di legge, una del PSI [illegible] e l'altra del liberali), ha dovuto superare gli ostacoli di un cammino tormentato parlamentare. Per il [illegible] alla fase più recente, basterà ricordare che la proposta Fortuna-Spagnoli, presentata alla Camera subito dopo le elezioni del maggio 1968, e la proposta Baslini, presentata nell'ottobre dello stesso anno, hanno impiegato rispettivamente otto e cinque mesi prima di ottenere il parere di costituzionalità della Commissione Affari costituzionali (febbraio 1969).

Fu quella la prima vittoria di rilievo di questa legislatura, perché veniva a superare le obiezioni pregiudiziali della DC e dell'estrema destra; ma si trattava solo di un primo passo, perché secondo il regolamento parlamentare, le due proposte di legge, ricevuto il crisma della costituzionalità, dovevano passare al vaglio della Commissione Giustizia. Per [illegible] questo ulteriore tratto di cammino furono necessari altri mesi di dure estenuanti dibattiti, fino a quel 29 maggio in cui le proposte, nel frattempo unificate, giunsero finalmente alla discussione dell'Aula di Montecitorio e si scatenarono di fronte anche gli [illegible] della DC e dell'estrema destra.

Lo [illegible] parlato chiaro: il dibattito [illegible] ha occupato una trentina di sedute della Camera, con oltre cento discorsi di cui la gran parte demolitori. E ci limitiamo al dibattito [illegible], anche, una volta che questa [illegible] conclusa con le repliche dei [illegible] e del governo, la discussione si [illegible] di votazione degli articoli della legge e degli emendamenti che non erano pregiudiziali. Non solo, ma, come abbiamo visto proprio in questa occasione, se vi sono pregiudiziali o richieste di sospensiva, si discute e si vota su di esse prima di passare all'esame degli articoli. Si tratta in conclusione di una procedura lunga e difficile, che può essere ulteriormente complicata in caso di ostruzionismo o di irrigidimenti politici.

Ora la legge Fortuna-Spagnoli-Baslini è finalmente stata approvata dalla Camera ed è questo un fatto di grande portata. Ma il cammino non è ancora compiuto. Per divenire legge dello Repubblica occorre che essa venga approvata anche dal Senato. Anche al Senato dovrà passare attraverso le commissioni, prima di giungere in aula ed è facile immaginare gli ostacoli che le si leveranno contro. Una ragione di più perché tutte le forze che vogliono il divorzio partecipino e approfondiscano il loro impegno di lotta, premendo perché la parte di strada che resta venga percorsa il più presto possibile.

Sulla parola «divorzio» si sono versati fiumi d'inchiostro, si sono scontrate le idee nell'arco di un secolo, si sono anche perpetuati, ad arte o in buona fede, tanti pregiudizi che ancora oggi concorrono a falsare la questione e a impedire un sereno esame. Tra questi, cinque sono di maggior rilievo e, non a caso rispolverati da molti oppositori in questi ultimi tempi, rischiano di offuscare nell'opinione pubblica i motivi innovatori, densi di più ampie implicazioni ideali e politiche, aderenti a una realtà in movimento, che stanno alla base della legge unitaria approvata alla Camera. Per questa ragione, abbiamo chiesto alla compagna Nilde Jotti di discuterli, opponendo ai luoghi comuni le ragioni di una lunga e coerente battaglia.

1) Il primo pregiudizio afferma che il divorzio sarebbe tutto a danno delle donne. quali argomenti si possono usare per sconfiggerlo?

In linea di principio il discorso è assurdo, perché la rottura della famiglia riguarda uomini e donne, gli uni e gli altri protagonisti di quella rottura. Il tranello consiste nel far intravvedere il divorzio come causa e non effetto di un insanabile disaccordo coniugale, dimenticando che già oggi il fallimento del matrimonio è una realtà che si manifesta nelle separazioni legali o di fatto. E' l'amara situazione di milioni di cittadini italiani in questo momento, tanto più drammatica proprio per l'assenza dell'istituto del divorzio.

Si può dire invece che, quando la famiglia è giunta alla rottura, appare diversa la condizione materiale dei coniugi, a favore della donna, se questa non lavora. Proprio per questo la Fortuna-Spagnoli-Baslini prevede una tutela, dal punto di vista economico, della moglie che resta sola, e precise garanzie per il mantenimento dei figli. Gli stessi emendamenti da noi proposti tendono ad applicare questo concetto alla separazione legale, migliorandone le norme attuali.

In linea generale, dobbiamo tendere a costruire una società che agevoli alla donna l'ingresso nel mondo produttivo e sia organizzata, nelle sue strutture civili, in modo da non rendere un pesante fardello la attività della lavoratrice sposata. Questa è la vera via per la parità, per l'autonomia reale della donna.

Il contrasto tra due epoche: in alto, una famiglia del secolo scorso e una simbolica immagine di due giovani del nostro tempo

2) Il secondo pregiudizio dice che il divorzio suona offesa per la coscienza e la tradizione prevalentemente cattoliche del Paese.

Bisogna mettere in chiaro, innanzitutto che la legge votata riguarda i matrimoni civili e gli effetti civili dei matrimoni concordatari, riguarda quindi la sfera propria dello Stato. Inoltre, la legge consente il ricorso al divorzio per coloro che lo vogliono: non lo impone di certo ai cattolici convinti dell'indissolubilità del matrimonio.

Tuttavia è vero che porre il problema del divorzio vent'anni fa avrebbe forse potuto costituire una offesa alla coscienza civile e religiosa della maggioranza è vero che oggi la questione non si pone più in questi termini. Guardiamo la realtà del Paese: sono andati avanti processi unitari, esiste una coscienza civile più avanzata, c'è un'informazione più ampia di ciò che accade nel mondo (basta pensare all'influenza della TV in questo senso), vi sono infine famiglie irregolari per la legge, accettate come famiglie vere dall'ambiente sociale perché si riconosce loro, e si rispetta, la base che le cementa: i sentimenti. Oggi l'introduzione del divorzio non crea una frattura, perché appare ai più come uno strumento legislativo moderno, nel rispetto della libertà di coscienza sia dei credenti che degli altri cittadini.

3) Il terzo motivo che ha accompagnato tutte le polemiche chiama in causa i figli, definiti come vittime innocenti del divorzio.

Qui la risposta comincia prima del problema figli. Occorre infatti precisare che i veri protagonisti del matrimonio sono i coniugi. Il marito e la moglie, il padre e la madre: essi determinano il livello morale della famiglia e la sua funzione educatrice. La condizione dei figli in una famiglia tenuta insieme per forza, dve la violenza o, peggio, l'indifferenze sta alla base de irapporti tra i coniugi, è la peggiore possibile, e causa di devastazione profonda dell aloro personalità. Appare comunque minor male la convivenza con uno dei genitori, perché in questo caso è possibile salvare il rispetto dei figli verso padre e madre, rispetto che finisce là dove il disaccordo o l'indifferenze si manifestano quotidianamente. Il divorzio, introducendo un necessario chiarimento tra i coniugi, può anche in molti casi sottrarre i figli a quella specie di ricatto di cui si serve il genitore saparato nei confronti dell'altro. La legge, con questo spirito, propone serie misure proprio per salvaguardare al massimo i figli, vittime, sì, ma del disaccordo, non del divorzio.

4) Un altro spauracchio che viene agitato è quello secondo il quale dopo l'introduzione del divorzio avverrebbe il dilagare dell'immoralità, la dissolutezza dei costumi.

A Noi pare, al contrario, che il divorzio sia uno dei punti per affermare una concezione nuova della famiglia, aderente alla realtà attuale. Se una volta ci si sposava per l'accasamento della donna, per la procreazione dei figli, per la trasmissione del patrimonio, per mutuo soccorso, tutti questi motivi oggi sono stati messi in ombra dal motivo principale, l'esistenza dei sentimenti. E' questo che rende morale nella coscienza popolare la formazione della famiglia, è questo che spinge un uomo e una donna a contrarre matrimonio. Ed è per questo che quando non esistono più i sentimenti, non esiste più il rafforzamento morale della vita familiare bisogna ammettere allora la possibilità della separazione e dello scioglimento del matrimonio.

Affermare una concezione nuova della famiglia significa per noi coerentemente riforma di tutte le arcaiche norme del codice, come appare dall'organica proposta del PCI presentata alla Camera. Questa riforma, che la DC ha apportato con molto ritardo e come inaccettabile alternativa al divorzio, per noi si basa sulla parità della donna, sulla condizione della famiglia, sull'esercizio comune della patria potestà, sulla comunione dei beni, sul riconoscimento dei figli adulterini, sull'abolizione del concetto di colpa giuridica nella separazione, proprio perchè sia il più sereno possibile il rapporto dei figli verso i genitori. E' un discorso ampio, chiaro, articolato, che tende a sanare antiche ingiustizie e a dare una configurazione giuridica, valida per tutti i cittadini, a una famiglia senza autoritarismi, autonoma e libera nei sentimenti.

5) Ha infine fondamento l'ultima obiezione alla battaglia parlamentare sul divorzio, quella che sostiene vi siano tante cose più importanti da votare e da varare?

Di fronte a una democrazia che cresce, alla richiesta che avanza da ogni settore del Paese d imaggiore partecipazione, alla presenza sempre più consapevole dei lavoratori sul fronte del progresso, tutti i temi della riforma della società civile hanno un valore reale e di principio. Devono essere affrontati, quando se ne presenti l'occasione politica, con la coscienza che incidono nella vita, nelle idee e nei centimenti dei cittadini. Tatanto più se non sono in alternativa, ma anzi vengono portati avanti insieme con le altre richieste di rinnovamento profondo della società. E' anche questo un modo di dare una risposta ai giovani, così ansiosamente alla ricerca di qualche cosa per cui valga la pena vivere, alla ricerca del nuovo in ogni aspetto della vita collettiva e individuale. La DC ha proposto molti argomenti di discussione come diversivo al divorzio, dimenticando di aver detto a più riprese «no» ogni volta che il PCI aveva proposto d affrontare quegli stessi temi. La DC ha anche dimenticato, quando parla di divorzio come spinta per la crisi della famiglia, che sue sono molte dell eresponsabilità di questa crisi. Le responsabilità dell'emigrazione, che ha disperso forzatamente tanti nuclei familiari; le responsabilità per la mancata politica della casa, messa in luce con tanta drammaticità dalle lott erecenti; le responsabilità per il rinvio di più di un milione di donne al focolare, le responsabilità verso i giovani. La politica mancata in definitiva, anche per la famiglia, che oggi la DC propone solo come materiale di scambio con il divorzio, e per la quale noi ci siamo battuti in questi anni con gli ampi orizzonti di un mutamento degli indirizzi politici del paese, con la richiesta di più potere e di più libertà per ogni cittadino.

28 novembre 1969

La legge approvata alla Camera

ART. 1

Il giudice dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando accerta la inesistenza tra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio.

L'inesistenza della comunione è provata soltanto dalla sussistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 2

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili.

ART. 3

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 10 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia e per circonvenzione di incapace ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli.

2) Nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b), c) e d) del numero 1 del presente articolo;

b) è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto maturatasi ai sensi del comma precedente i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

b bis) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b), c) e d) del numero 1 del presente articolo non si sia concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile abbia ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi;

c) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, ha ottenuto all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

d) il matrimonio non è stato consumato, purchè la istanza di divorzio sia stata presentata entro due anni dalla data della celebrazione del matrimonio.

A questi primi tre articoli della legge approvata venerdì dalla Camera dei deputati, che specificano in quali casi e a quali condizioni sia ottenibile il divorzio, ne fanno seguito altri cinque (la legge integrale è stata pubblicata sull'«Unità» di ieri). In essi è precisata la procedura dinanzi al giudice e i modi di trascrizione della sentenza agli uffici dello stato civile. Particolare rilievo è dato giustamente alla condizione dei figli: l'art. 6 afferma tra l'altro un punto di principio quando dice «L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse dei figli». Elemento di garanzia appare anche l'art. 8 in cui si sancisce che dopo il divorzio, se il tribunale non ha deciso altrimenti «ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli», il che vuol dire che la madre non verrebbe più esclusa da questo diritto-dovere. Molta attenzione è stata infine dedicata ai rapporti patrimoniali — e si riflette nella legge — in modo da tutelare il coniuge in condizioni economiche inferiori (e quindi in particolare la donna, il cui stato sociale in Italia risente ancora della mancata parità e delle mancate possibilità di lavoro) e i figli.

6 marzo 1874

La prima proposta in Parlamento

Fu presentata dal deputato napoletano Salvatore Morelli, insieme con altre sei proposte che miravano a rinnovare il codice negli articoli più retrivi riguardanti la famiglia e la donna. Lo stesso deputato afferma in un suo libro di aver sottoposto precedentemente il problema al Parlamento italiano, ma la prima legge specifica sul tema appare quella del '74, che non venne discussa. Pubblichiamo uno stralcio della relazione e il testo degli articoli, come significativo documento di una battaglia che venerdì, dopo un secolo, ha avuto una prima vittoria.

Mi auguro quindi, o signori, dal vostro patriottismo, che per ragioni così chiare e lampanti vi determiniate alla legiferazione delle riforme che reclamano per la donna e pei fanciulli, fondando con saggie misure l'armonia giuridica tra il vecchio e il nuovo diritto, confermemente alle istituzioni della libertà, ed eliminando le contraddizioni e i dissensi che alimentano odii, disordini e guerre tra lo Stato e la famiglia.

Per me, o colleghi, era certezza matematica non potersi organizzare l'unità della vita comune fra l'uomo e la donna con due coscienze, due diritti e due morali opposte, come quelle sostenute dalle leggi antiche rifuse nel Codice napoleonico sotto la maschera dell'eguaglianza e della libertà, che oggi è, su per giù, base al governo generale del mondo.

Ritenni e ritengo che il piccolo Stato che si chiama famiglia, non debba alimentare dualità in una costituzione discorde da quella della grande famiglia che si chiama Stato.

Ritenni e ritengo, che un potere bifronte, il quale col sistema politico sorrida alla libertà in piazza, e brusco e diffidente mantenga nella famiglia le dispotiche catene del diritto quiritario; che un potere il quale capovolge la logica giudicando l'effetto maggiore della causa, il figlio nell'ordine dei diritti personali maggiore della madre, sia un potere arbitrario e dissennato.

Per uscire dunque da una lotta perenne, latente, da cui si germina l'odio fra gli uomini e la guerra di esterminio fra le nazioni, io vi prego, o colleghi, in nome della santa causa che ci unì in quest'Aula, e per onore dell'Italia nostra, di unificare i rapporti dello Stato e della famiglia, costituzionalizzandola mercè le guarentigie reclamate dalla scienza e dalla giustizia, pel diritto della donna e pei diritti dei fanciulli.

Cosa aspettate per cominciare con metodo razionale e sistematico le riforme che debbono rendere a questa Roma eterna l'onore dell'iniziativa d'una terza civiltà?

Temete forse che le mie proposte disturbino l'ordine della famiglia spostandone la missione, e conducendo la donna sulla via della dissolutezza? (Io sospettino questo i nostri avversari, ma non voi.

...Signori, io invece sono logico e desidero che lo siate anche voi. Il dilemma è inesorabile: dove non saprete regnar voi con la scienza civile dello Stato, risorge la dominazione tradizionale, perchè i popoli non vivono nel vuoto, hanno bisogno di un obbiettivo al quale afferrarsi, e quando si manca alle promesse di nuove e più utili istituzioni, essi si volgono al passato, e si riconciliano anche con chi odiarono cordialmente. Una volta quindi che coi plebisciti e con altre leggi avete sciolto il vecchio potere sociale, nelle cui mani la donna fu forza compressiva per tenere coll'ignoranza in istato di mano morta la società umana, il Parlamento italiano ha l'obbligo di organizzare il nuovo potere facendo della donna, con la scienza e la libertà, la forza illuminatrice ed attiva che prepara nel seno della famiglia, mercè l'istruzione ed il lavoro, la moralità ed il benessere economico, dai quali emerge durevole e senza scosse il vero progresso sociale e politico della nazione.

...In conseguenza delle esposte ragioni e di quelle che vi verrò indicando mano mano sommariamente in una serie di considerandi, io mi attendo da voi, o colleghi, la piena approvazione delle riforme che vi propongo di leggi, le quali ostacolano il complemento giuridico della donna, menomandone quella stessa capacità che il legislatore non ha esitato riconoscerle negli atti più importanti della vita.

Considerando che ammesso il matrimonio civile, di cui è legge suprema la volontà dei coniugi, ne viene come logica conseguenza il diritto di disunirsi, quando gravi motivi di dissenso domestico, rendendo incompatibile il consorzio del marito e della moglie per gli scandali e le rovine che ne derivino alla educazione dei figliuoli, dispongano con maturo consiglio le medesime volontà allo scioglimento del matrimonio;

Considerando che la separazione personale, invece di sopperire al bene dei coniugi ed all'educazione dei figliuoli, mantiene nell'incertezza le loro sorti, generando rapporti clandestini che offendono la moralità e dissolvono la famiglia;

Considerando da ultimo, essere più utile al buon costume ed all'ordine pubblico lo scioglimento del matrimonio: anche perchè questa minaccia ai coniugi la tiene in maggior riguardo del vincolo contrattuale, e nel timore di perdersi trovato quella stessa forza rinvenamatrice dell'affetto che prima dello sposalizio li fa ansiosi di possedersi. In conseguenza quindi di queste ed altre serie vedute in ordine al miglioramento dell'educazione sociale, io ho l'onore di proporre:

Art. 1.

L'articolo 148 del Codice civile, dovessere modificato come segue: Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o col divorzio, il quale sarà sempre preceduto dallo sperimento giudiziario della separazione personale.

Art. 2.

Articolo 149 del Codice civile. Quando decorso un anno dal giudizio preparatorio dalla separazione personale, le cause del dissenso fra i coniugi siano cresciute in modo da non lasciare alcun dubbio sulla impossibilità della loro coesistenza matrimoniale, il magistrato ad istanza di uno di essi, o di entrambi, dopo rigoroso esame, pronunzierà definitivamente sentenza di divorzio.

Art. 3

Articolo 150 del Codice civile. Questa sentenza che scioglie i coniugi da ogni reciprocanza personale toglierà anche alla moglie il nome del marito, ed assicurerà in modo categorico la sorte dei figli, affidandone l'educazione ordinariamente alla madre, eccezionalmente al padre, sempre col concorso dei mezzi di entrambi, o collocandoli in istabilimenti pubblici sia a spese dei genitori se possidenti, sia a spese del comune se poveri.